



ORIGINALE

Registro Generale nr. 31

ORDINANZA
Sindaco
N. 7 DEL 01-06-2017

Ufficio: > SERVIZI AMBIENTALI > AMBIENTE

Oggetto:

Ordinanza comunale contenente norme di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.
ANNO 2017

PREMESSO che ai sensi dell'art. 15 della Legge 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il D.Lgs. 112/1998 comprende "la lotta agli incendi boschivi" nelle Attività di Protezione Civile;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 267/2000 "Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale";

RILEVATO come nella stagione estiva siano frequenti gli incendi boschivi con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio;

APPURATO che ogni anno decine di migliaia di ettari di boschi o di terreni cespugliati comunque importanti per la stabilità dei versanti, vengono percorsi dal fuoco;

VALUTATO che i danni sono spesso di rilevante entità sotto il profilo economico, ma anche nei riguardi dell'ecosistema "foresta" e quindi degli animali e vegetali che lo costituiscono;

CONSTATATO inoltre che tali incendi boschivi rappresentano anche un grave problema per la pubblica incolumità;

RITENUTO pertanto necessario vietare l'accensione di fuochi nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano, nonché l'abbandono in detti luoghi di mozziconi accesi;

RITENUTO inoltre necessario regolamentare l'accensione di fuochi per la distruzione tramite abbruciamento di materiali vegetali agricoli o forestali anche al di fuori del bosco, al fine di evitare il propagarsi delle fiamme al bosco e falsi allarmi che possono distogliere dal loro compito le forze preposte allo spegnimento degli incendi boschivi;

TENUTO CONTO CHE si rende necessario dettare disposizioni per la tutela del patrimonio boschivo;

VISTI:

- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la L.R. 39/2000, come modificata con L.R. 1/2003 e L.R. 80/2012, che ha recepito le disposizioni in materia di principio della "Legge quadro in materia di incendi boschivi" del 21 novembre 2000 n. 353,



- il Regolamento Forestale della Toscana” approvato con Decreto del P.G.R. dell’08 agosto 2003, n. 48/R;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 50/2014, “Approvazione Piano operativo Antincendi boschivi 2014-2016, indicante tutti i riferimenti essenziali per consentire l’organizzazione ed il coordinamento dell’attività di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi nel rispetto dei contenuti elencati all’art. 74 della L.R. 39/2000;
- il R.D. 18.06.1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- lo Statuto del Comune;
- il T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ed in particolare:
- l’art. 423-bis (incendio boschivo) del Codice Penale, introdotto dalla L. 353/2000;
- l’art. 652 del Codice penale;
- l’art. 59 del T.U.L.P.S.;
- l’art. 76 della L.R. 39/2000;

DATO ATTO che l’articolo 256 bis, comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall’articolo 14, comma 8, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256 bis citati il *“materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse”*, precisando che: *“di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”*;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 42 del 04/04/2017, con la quale è stato approvato il Piano Operativo Comunale AIB – Anno 2017;

VISTO l’art. 61 del D.P.G.R. 8/08/2003 n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana) che definisce il *“pericolo a rischio d’incendio”* e le modalità di estensione;

VISTO l’art. 57-bis del D.P.G.R. 8/08/2003 n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana) che regola il reimpiego nel ciclo culturale dei residui ligno-cellulosici;

VISTO l’art. 66 del D.P.G.R. 8/08/2003 n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana) che disciplina l’abbruciamento di residui vegetali

FA PRESENTE

Che, a termine di legge, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana, normalmente compreso tra il 01 luglio ed il 31 agosto, salvo eventuali estensioni secondo l’andamento climatico, vige il **DIVIETO ASSOLUTO** di abbruciamento di qualsiasi residuo vegetale.

DISPONE

Che, per gli altri periodi dell’anno, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali dovrà avvenire, nelle aree non comprese nel perimetro urbano, in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro, nella seguente fascia oraria: dal sorgere del sole e fino alle ore 10.00.

Paglia, sfalci e potature ed altro materiale vegetale agricolo e forestale non pericoloso debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica e non dovrà in ogni caso creare problemi e molestie a terzi.



In alternativa all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate.

Fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, ai sensi dell'articolo 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali sopra indicati, effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita e non presenta profili di illegalità;

La combustione controllata dei residui vegetali agricoli e forestali va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:

- All'interno di boschi, aree ad essi assimilate di cui all'art.3 della Legge Forestale della Toscana e impianti di arboricoltura da legno di cui all'art.66 della Legge Forestale della Toscana la combustione è soggetta ad autorizzazione degli enti competenti ai sensi della Legge Forestale della Toscana.
 - Per le fasce di terreno di larghezza di 50 metri da boschi, aree ad essi assimilate di cui all'art.3 della Legge Forestale della Toscana e impianti di arboricoltura da legno di cui all'art.66 della Legge Forestale della Toscana:
 - a) l'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;
 - b) il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi, quali l'abbruciamento delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo. I cumuli devono avere dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili;
 - c) le operazioni devono essere attuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificando l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci;
 - d) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale.
 - Per le zone poste al di fuori di quelle precedenti:
 - a) l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
 - b) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale;
 - c) nel caso di abbruciamento di stoppie di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell'abbruciamento.
- Inoltre:
- a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
 - b) l'abbruciamento deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi;
 - c) possono essere destinati all'abbruciamento all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di materiali vegetali agricoli e forestali provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
 - d) le ceneri derivanti dall'abbruciamento del materiale vegetale agricolo e forestale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
 - e) E' vietato derogare sui limiti massimi dei quantitativi dei residui vegetali da bruciare (3 metri steri), come riportato dall'art. 256 bis, comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006;

All'interno dei centri abitati è fatto obbligo conservare i terreni non edificati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, al fine di prevenire eventuali possibilità di incendi.



Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci dei boschi é tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità locali:

- S.O.U.P. Regione Toscana (numero verde h24) tel. 800.425.425
- CORPO FORESTALE DELLO STATO (numero verde h24) tel. 1515
- VVF COMANDO PROVINCIALE (numero verde h24) tel. 115
- C.O.P. AIB (h24 nel periodo 01/07/2016-31/08/2016) tel. 050-8006228
- C.F.S. - Comando Provinciale Livorno tel. 0586-891001
- COMUNE DI COLLESALVETTI – Centro Situazioni tel. 0586-980125
- COMUNE DI COLLESALVETTI - VV.UU. tel. 0586-980260
- Pubblica Assistenza Collesalvetti tel. 0586-962197
- STAZIONE CARABINIERI COLLESALVETTI tel. 0586-962018
- STAZIONE CARABINIERI STAGNO tel. 0586-943135

Il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge (60 gg), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita

La mancata ottemperanza della presente comporterà le sanzioni penali ed eventualmente amministrative, previste dall'art. 650 del C.P. oltre alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia

DISPONE

La Polizia Locale è incaricata dell'osservanza della presente ordinanza, rendendo pertanto quanto mai opportuna l'esecuzione di controlli finalizzati a verificare la natura del materiale oggetto di combustione al fine di evitare che qualcuno possa approfittare della facoltà riconosciuta per liberarsi illegalmente di materiali di vario tipo ed in particolare tossici (es. contenitori vuoti, ecc);

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azione contro i responsabili, provvederà in danno e a totale carico dei soggetti responsabili alla esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all' Autorità Giudiziaria e ad ogni altra Autorità.

La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento del danno.

La mancata ottemperanza della presente comporterà le sanzioni penali ed eventualmente amministrative, previste dall'art. 650 del C.P. oltre alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 3 e 5 della legge n. 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il PI. Sandro Lischi, Responsabile del Servizio n. 9: Servizi Ambientali del Comune di Collesalvetti.

Si dispone altresì che copia della presente sia pubblicata all'Albo pretorio Comunale, sul sito Internet del Comune;

L'Uff. Stampa del Comune di Collesalvetti è incaricato della massima diffusione alla cittadinanza tramite i quotidiani ed i sistemi di telecomunicazione locali.



Il Sindaco
Dott. Lorenzo Bacci

Il Sindaco
Bacci Lorenzo

Comune di
Collesalvetti
PROVINCIA DI LIVORNO

